

STUDIO GRACILI ASSOCIATO

Prof. Avv. Rino Gracili – Fondatore

Avv. Luisa Gracili – Avv. Natalia Princi – Avv. Piera Tonelli
Avv. Mariagiulia Giannoni – Avv. Carolina Picchiotti – Avv. Massimiliano Mascia
FIRENZE, Via dei Servi n. 38 – Tel. 055.219580 (4 linee r.a.a) Fax 055.2396452
e-mail: segreteria@studiograciliassociato.it

ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA CAUTELARE DEL 9.02.2023 n. 2197/2023 RESA dal TAR LAZIO Roma sez IV NEL GIUDIZIO RG 9250/2022

I sottoscritti Avv.ti Luisa Gracili (C.F. GRCLSU58L61E202V) e Carolina Picchiotti (C.F. PCCCLN69H66D403G) in qualità di difensori della **Soc. AcquaMarina S.r.l.** in base all'autorizzazione di cui all'ordinanza cautelare n. 2197/2023 resa dalla IV sez. del Tar Lazio – Roma – nell'abito del giudizio RG 9250/2022

AVVISANO CHE

- L'Autorità giudiziaria adita è il **Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO, sede di ROMA, Sezione IV**; il ricorso è incardinato con il numero di Registro generale **RG 9250/2022**;
- La parte ricorrente è la **Soc Acquamarina s.r.l.**;
- Il ricorso è stato presentato, quale Amministrazione intimata, contro: **Ministero del Turismo e Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa – INVITALIA S.p.a.** (entrambi in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.);
- Il ricorso è stato altresì notificato a due potenziali controinteressati: **Hotel Trieste s.r.l. e Giuly s.r.l.**
- **i controinteressati** sono quelli di cui alla **Graduatoria Allegato A, recante elenco dei beneficiari già pubblicato in data 27 giugno 2022** così come aggiornato, **pubblicata sul sito web del Ministero (www.ministeroturismo.gov.it)**.
- Con il ricorso sono stati impugnati, anche con richiesta di adozione delle opportune misure cautelari, i seguenti **provvedimenti**: - **Provvedimento prot n. 0008180/22 del 27.06.2022 del Ministro del turismo quale [Decreto di concessione degli incentivi](#)** di cui all'art. 1 D.L. 152/2021 e la relativa **Graduatoria Allegato A, recante elenco dei beneficiari già pubblicato in data 27 giugno 2022** così come aggiornato, **pubblicata sul sito web del Ministero (www.ministeroturismo.gov.it)**;

- della nota del 30 maggio 2022 di Invitalia di comunicazione dei “motivi ostativi” ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii e del provvedimento di esclusione (e/o non ammissione) ancorché non comunicato e allo stato incognito;
 - di tutti gli atti presupposti, collegati, consequenziali e connessi a quelli impugnati, anche di estremi ignoti laddove lesivi degli interessi della ricorrente
- (SUNTO) Con il ricorso venivano censurati i predetti provvedimenti nella parte in cui Acqua Marina srl non è stata ammessa al beneficio e non inclusa nell’elenco dei beneficiari; con la conseguente richiesta di **declaratoria del diritto di Acqua Marina srl di essere ammessa fra i beneficiari** delle agevolazioni di cui all’art. 1 del D.L. n. 152/2021 e ss.mm. ii.
- Il ricorso si fonda sulla circostanza che il Ministero e per esso il soggetto gestore – Invitalia – abbiano erroneamente svolto l’istruttoria atteso che la ricorrente, pur titolare di tutti i requisiti richiesti e pur avendo presentato una domanda completa e regolare, non risulta essere stata ammessa tra i beneficiari delle agevolazioni. In particolare AcquaMarina s.r.l. risulta proprietaria della struttura immobiliare in cui è esercitata l’attività imprenditoriali alberghiera, con regolare contratto d’affitto d’azienda, e regolarmente iscritta al Registro delle Imprese della Camera di commercio Industria Artigianato e agricoltura. Per tali ragioni la ricorrente formulava il seguente motivo di ricorso: **Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 DL 152 del 6.11.2021 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 e dell’art. 4 dell’ avviso pubblico del 23 dicembre 2021 – Eccesso di potere per carenza di istruttoria – travisamento dei fatti – illogicità manifesta - contraddittorietà tra più atti - disparità di trattamento – illogicità manifesta.** Veniva quindi dedotto che i “beneficiari” avrebbero dovuto essere anche i proprietari delle strutture ricettive ed invero la legge espressamente prevedeva come “*gli incentivi sono riconosciuti altresì alle imprese titolari del **diritto di proprietà** delle strutture immobiliari in cui è esercitata una delle attività imprenditoriali di cui al presente comma* (cfr art. 1 co. 4 DL 152 del 2021 convertito in legge 123/2021). Ugualmente l’avviso pubblico del 23 dicembre 2021 all’art. 2 - indicava come i soggetti beneficiari devono essere i “*proprietari degli immobili oggetto di intervento presso cui sono esercitati l’attività ricettiva o il servizio turistico*” e “*essere, al momento della presentazione della domanda di partecipazione*

al presente Avviso, regolarmente iscritte al registro delle imprese". Acqua Marina infatti è proprietaria del complesso aziendale turistico ricettivo alberghiero denominato "hotel Acquamarina" ed è regolarmente iscritta al registro delle Imprese della Camera di commercio anche per attività di affitto d'azienda. Gli interventi avrebbero dovuto essere quindi realizzati presso detto complesso alberghiero, attivo e operante. La esclusione di Acqua Marina dalla graduatoria dei soggetti beneficiari risulta così del tutto illegittima ed arbitraria. La società ricorrente ha diritto di essere inserita nell'elenco dei beneficiari delle agevolazioni di cui all'art. 1 del D.L. n. 152/2021 e ss.mm.ii. e conseguentemente partecipare al riparto delle risorse con la tempistica e le modalità di rendicontazione di cui all'Avviso del 8 aprile 2022, prot. N. 4986.

AVVISANO INOLTRE CHE

- con ordinanza cautelare (Tar Lazio Roma 2197/2023 - sez. IV) il Giudice Amministrativo ha ritenuto necessario che *"parte ricorrente provveda ad integrare il contraddittorio nei confronti dei soggetti inclusi nell'allegato A del decreto del Ministero del Turismo del 27 giugno 2022 (prot. 8180), recante l'elenco beneficiari ammessi alla procedura ex art. 1 del d.l. 152/2021"* cosicché ritenendo sussistenti *"ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 cod.proc.amm., i presupposti (elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio) per autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:*

- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero del Turismo e di Invitalia, dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;

4.- l'indicazione dei controinteressati;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- *l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;*

7. - *il testo integrale del ricorso introduttivo”.*

L'ordinanza cautelare impone altresì al Ministero del Turismo e ad Invitalia la pubblicazione sui propri siti istituzionali del ricorso, dell'ordinanza medesima, dell'avviso nonché le modalità ed i tempi di tale pubblicazione.

AVVISANO INFINE CHE

lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo, ovvero attraverso l'inserimento dell'anno e del numero del registro generale del ricorso nella sezione TAR Lazio Roma, sottosezione "Ricerca ricorsi".

Si allegano i seguenti documenti di cui si chiede la pubblicazione unitamente al presente atto:

- Ordinanza cautelare **2197/2023**;
- Ricorso introduttivo;
- L'elenco dei controinteressati contenuto nella **Graduatoria Allegato A, recante elenco dei beneficiari già pubblicato in data 27 giugno 2022 così come aggiornato, pubblicata sul sito web del Ministero (www.ministeroturismo.gov.it).**

Si resta in attesa di ricevere comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della notifica per pubblici proclami, in modo da poter procedere al tempestivo deposito della prova dell'avvenuta notifica entro i termini previsti dall'Ordinanza n. 2197/2023.

In fede

Avv. Luisa Gracili

Avv. Carolina Picchiotti

